



SENT. NR. 127/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Vittorio RAELI

Presidente

Alberto RIGONI

Consigliere

Marco CATALANO

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46735 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti.

ATTORE

CONTRO

AMBROSIO Giovanni nato il 21/07/1994 a San Giuseppe Vesuviano (NA) e residente in Largo Flaminio Piccoli n. 21 Int. 2 a Parma (C.F. MBRGNN94L21H931Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Auricchio del Foro di Nola (C.F. RCCRSO86T69F912A), con studio in Ottaviano (NA) alla Via R. Pappalardo n. 95, (PEC avv.rosa.auricchio@pec.it);

CONVENUTO

CONCLUSIONI

SENT. NR. 127/2026/R

Per Procuratore Regionale

Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare il Sig. Giovanni Ambrosio, come sopra generalizzato, a pagare in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall'illecito contestato, l'importo di 21.658,82 euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Per AMBROSIO Giovanni

IN VIA PRINCIPALE sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale diretto ad accertare proprio la sussistenza di una condotta dolosa;

NEL MERITO:

in via principale, rigettare integralmente la domanda di parte attrice per insussistenza dei presupposti di responsabilità, sia in riferimento all'elemento soggettivo del dolo, sia in riferimento al danno o pregiudizio erariale per la P.A., con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore costituito.

In subordine, voglia la Corte esercitare il proprio potere di riduzione, in considerazione dell'utilità che la P.A. ha comunque tratto dalla prestazione svolto dalla convenuta, il tutto sempre con le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio AMBROSIO Giovanni davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna evidenziando una fattispecie di danno erariale che così si sintetizza.

SENT. NR. 127/2026/R

Con nota ai sensi dell'art. 129, comma 3, del D. Lgs. n. 271/1989, trasmessa via pec in data 23.2.2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) inviava alla Procura regionale copia delle richieste di rinvio a giudizio avanzate nei procedimenti penali RGNR nn. 407/2019 e 1778/2021 mod. 21 a carico di oltre cinquecento imputati, ai quali erano contestati a vario titolo i reati di cui agli artt. 476, comma 2, e 640, comma 2, Cod. pen. Veniva, pertanto, disposta l'apertura dell'istruttoria di responsabilità contrassegnata dal numero I01527/2025.

Le condotte delittuose per le quali la predetta Procura della Repubblica esercitava l'azione penale, accertate all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria, afferivano all'emissione da parte dell'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA) di centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità, utilizzati dagli interessati per accedere alle graduatorie del personale A.T.A. e/o a quelle relative ai docenti in ambito scolastico, nonché di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno.

In particolare il 27 ottobre 2017 il Sig. Giovanni Ambrosio aveva presentato presso l'Istituto Tecnico Tecnologico "C. Rondani" di Parma domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. di III fascia per il triennio scolastico 2017-2019, per il profilo di "collaboratore scolastico", autocertificando, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, il possesso del diploma di qualifica per "operatore dei servizi sociali", conseguito nell'anno scolastico 2012/2013

SENT. NR. 127/2026/R

presso l'Istituto professionale paritario "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA), nell'anno accademico 2012/2013, sessione straordinaria di agosto 2013, rilasciato in data 10 ottobre 2014, con votazione 100/100.

L'attestazione del possesso di tale titolo di studio di accesso alla graduatoria aveva consentito al Sig. Giovanni Ambrosio l'inserimento e l'avanzamento nelle graduatorie del personale A.T.A. di III fascia per il triennio 2017-2019 per il profilo richiesto e il conseguimento dell'impiego quale collaboratore scolastico presso il Convitto Nazionale - "M. Luigia" (PR) con contratto a tempo determinato dal 24/09/2018 al 30/6/2019, dal 20/09/2019 al 30/6/2020 e dal 9/09/2020 al 31/03/2021.

Invero gli esiti delle indagini hanno documentato, senza alcun margine di incertezza: i) non essere il convenuto in possesso dell'autocertificato diploma di "*operatore dei servizi sociali*", ; ii) avere il convenuto intenzionalmente e falsamente autocertificato il possesso del predetto diploma all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche; iii) avere lo stesso conseguito, in ragione di ciò, l'accesso alle graduatorie e il collocamento utile nelle stesse per il conferimento degli incarichi di supplenza da parte delle istituzioni scolastiche.

Ad avviso della Procura l'attività di AMBROSIO Giovanni era foriera di danno erariale avendo conseguito l'assunzione presso istituzioni scolastiche pubbliche mediante falsa autocertificazione di un diploma di qualifica, quello di operatore dei servizi sociali, mai effettivamente conseguito, con conseguente danno all'erario di € 43.317,63, il cui 50%

SENT. NR. 127/2026/R

veniva chiesto con la citazione.

Ritualmente costituito la difesa del predetto nel chiedere la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del processo penale eccepiva:

- insussistenza dell'elemento psicologico;
- affermava che non vi era stato alcun danno patrimoniale e comunque ne chiedeva la riduzione atteso il vantaggio della collettività.

Alla udienza del 15.7.2026 assistiti dal segretario dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del S.P.G. dott. Salvatore Antonio Sardella, assente l'avv. Rosa Auricchio per il convenuto, la causa passava in decisione.

DIRITTO

GIURISDIZIONE

Anzitutto, è indubitabile che in relazione al fatto dannoso in esame insista la giurisdizione della Corte dei conti, considerando il rapporto di servizio instaurato dal convenuto con l'Amministrazione scolastica danneggiata, ovvero il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "MIM"). Il rapporto di servizio, nel caso di specie, consegue, infatti, al rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato, disciplinato nei vari contratti stipulati dal convenuto con gli istituti scolastici pubblici dell'Emilia-Romagna, a fronte dell'inserimento della AMBROSIO Giovanni nelle graduatorie a ciò dedicate.

SOSPENSIONE

Sempre in via preliminare va disattesa la richiesta di sospensione del

SENT. NR. 127/2026/R

presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, stante l'autonomia delle giurisdizioni di cui all'art. 106 c.g.c.

MERITO

In merito all'elemento soggettivo, ritiene questa Corte che si sia raggiunta la prova del dolo, nonostante la spiegata difesa.

Nel caso di specie, la documentazione acquisita agli atti del fascicolo rende un quadro fattuale incontrovertibile che indica che nessuna sessione straordinaria di esami era stata indetta nell'agosto 2013 presso l'Istituto "Passarelli".

Parimenti, tutti i membri della Commissione, menzionata nei registri degli esami rinvenuti e sequestrati, hanno escluso di avervi mai partecipato e hanno disconosciuto la firma apposta sui verbali.

Dalle risultanze fattuali suesposte, e dall'inverosimiglianza di una sessione d'esami tenutasi ad agosto 2013, dato che questo è notoriamente un periodo dell'anno in cui i docenti scolastici non prestano servizio, deriva necessariamente, dunque, che tale sessione non si è mai svolta, se non sulla carta.

Inoltre, la matricola n. 109860*2012 indicata nel diploma del Sig. Ambrosio Giovanni rientrava nello *stock* assegnato all'Istituto Statale "Rea" di Nocera Inferiore (SA), e non in quelli assegnati all'Istituto Passarelli.

Posto che due diplomi di studio, rilasciati nelle modalità previste dalla legge, non possono avere la stessa matricola identificativa, anche questo elemento concorre, pertanto, a ritenere che AMBROSIO Giovanni non ha mai conseguito il titolo di studio attestante la qualifica

SENT. NR. 127/2026/R

di *operatore dei servizi sociali*, e che, ai fini del presente giudizio, tale titolo è “inesistente” (cfr. Corte Conti, sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, sent. n. 37/2024).

In definitiva, gli esiti delle indagini hanno documentato, senza alcun margine di incertezza: i) non essere il convenuto in possesso dell'autocertificato diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali; ii) avere intenzionalmente e falsamente autocertificato il possesso del predetto diploma all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche; iii) avere lo stesso conseguito, in ragione di ciò, l'accesso alle graduatorie e il collocamento utile nelle stesse per il conferimento degli incarichi di supplenza da parte delle istituzioni scolastiche.

Se, quindi, il diploma lo ha ottenuto in una sessione fantasma, era a conoscenza della falsità dell'atto.

Pertanto, non solo sussiste l'elemento soggettivo del dolo, ma esso si rileva decisivo per le seguenti ulteriori considerazioni.

Sul punto illuminante è la motivazione della sentenza 552 del 2025 del tribunale di Salerno sezione lavoro in fattispecie analoga ha così affermato:

Tale considerazione si trae direttamente dal dato normativo e, in particolare, dal citato art. 8, comma 2, lett. d), del D.M. n. 640/2017, il quale espressamente prevede che le autodichiarazioni mendaci rese all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 comportano «l'esclusione degli aspiranti» dalla relativa procedura e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti

dall'amministrazione.

È perciò destituita di qualsivoglia fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la dichiarazione non veritiera resa all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. sarebbe stata del tutto irrilevante, dal momento che egli, anche avvalendosi di 10,30 punti, anziché dei 14,40 ingiustamente riconosciuti in suo favore, avrebbe in ogni caso maturato il diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ed avrebbe avuto accesso alle nomine scolastiche, anche in considerazione del fatto che moltissimi altri concorrenti, iscritti in graduatoria, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore al suo, avevano del pari conseguito l'impiego in diversi istituti scolastici.

Se infatti la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, questo determina di per sé la fuoriuscita dal sistema e la perdita dei benefici conseguiti (iscrizione nella graduatoria e ottenimento dell'impiego), senza alcuna necessità di vagliare il punteggio realizzato tanto dal dichiarante, quanto dagli altri partecipanti alla procedura.

Infine, va rigettata l'eccezione di compensazione del lucro con il danno avanzata dalla difesa che richiama il costante orientamento della Suprema corte in merito all'applicazione dell'art. 2126 c.c.

Piuttosto si evidenzia che è notorio e costituisce diritto consolidato della Corte il principio per cui una prestazione lavorativa effettuata in assenza di requisiti (e con dolo in questo caso) è qualitativamente inferiore rispetto a quella analoga prestata da soggetto regolarmente vincitore.

Si tratta di una considerazione fatta propria dal Procuratore regionale,

SENT. NR. 127/2026/R

che ha limitato la sua richiesta risarcitoria al 50% di quanto indebitamente percepito.

Ritiene questa Corte che, attesa la limitata attività materiale svolta dal convenuto, il danno possa essere quantificato nel 50% di quanto illegittimamente locupletato (€ 43.317,63), e quindi € 21.658,82.

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (i contratti illegittimi sono i seguenti: contratto a tempo determinato dal 24/09/2018 al 30/6/2019, dal 20/09/2019 al 30/6/2020 e dal 9/09/2020 al 31/03/2021) e quindi dalla cessazione delle illegittime percezioni, 31.3.2021 fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale nei confronti di AMBROSIO Giovanni, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il predetto al pagamento della somma di € 21.658,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 31.3.2021, ultimo giorno dell'anno di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così

SENT. NR. 127/2026/R

determinata fino all'effettivo soddisfo a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

b) condanna AMBROSIO Giovanni a pagare, in favore dell'erario le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 15 luglio 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Marco Catalano

dott. Vittorio RAELI

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 24 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

(firmato digitalmente)